



COMUNICATO UFFICIALE N. 42
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. dal n. 19/AA al n. 21/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 575 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Pasquale GEMMA, Andrea RUGGIO e Andrea SAPONARO e delle società A.S.D. FUTURA MONTERONI, A.S.D. NITOR e A.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

PASQUALE GEMMA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Francavilla Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "1 Trofeo di calcio giovanile – Lecce Città del Barocco", tenutosi in data 27.3.2022 presso il centro sportivo "Kickoff" sito in Cavallino (Le), per la categoria "Esordienti 1° anno 2010" alla quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata: il torneo infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per la categoria appena citata per mancata richiesta da parte dell'organizzatore;

ANDREA RUGGIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futura Monteroni, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "1 Trofeo di calcio giovanile – Lecce Città del Barocco", tenutosi in data 27.3.2022 presso il centro sportivo "Kickoff" sito in Cavallino (Le), per la categoria "Esordienti 1° anno 2010" alla quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata; il torneo infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per la categoria appena citata per mancata richiesta da parte dell'organizzatore;

ANDREA SAPONARO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Nitor, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "1 Trofeo di calcio giovanile – Lecce Città del Barocco", tenutosi in data 27.3.2022 presso il centro sportivo "Kickoff" sito in Cavallino (Le), per la categoria "Esordienti 1° anno 2010" alla quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata; il torneo infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per la categoria appena citata per mancata richiesta da parte dell'organizzatore;

A.S.D. FUTURA MONTERONI, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

A.S.D. NITOR, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

A.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA ACADEMY, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale GEMMA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA ACADEMY, dal Sig. ANDREA RUGGIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FUTURA MONTERONI, e dal Sig. Andrea SAPONARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NITOR;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Pasquale GEMMA, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Andrea RUGGIO, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Andrea SAPONARO, di € 450,00 di ammenda per la società A.S.D. FUTURA MONTERONI, di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. NITOR e di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società

A.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA ACADEMY;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 564 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele MAROTTA, Stefano PARDINI, Rinaldo SAGRAMOLA e della società PALERMO FOOTBALL CLUB s.p.a., avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE MAROTTA, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore dei Portieri per la Società Palermo Football Club Spa, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 26 comma 1, 37 comma 1 e 39 comma 1 lettera Ha) del Regolamento del Settore Tecnico e del Comunicato Ufficiale n. 34 Stagione Sportiva 2021/2022 del Settore Tecnico, poiché nella stagione sportiva 2021-2022 ha rivestito solo formalmente la qualifica di allenatore dei portieri della squadra della Società Palermo Football Club Spa partecipante al Campionato di Lega Pro, consentendo che, in propria vece, tale funzione venisse, di fatto, esercitata dal sig. Stefano Pardini, soggetto privo della idonea qualifica poiché abilitato come Allenatore UEFA B. Il tutto come risulta dalle distinte di gara, nelle quali il Sig. Pardini è sempre presente come collaboratore e dalle quali il Sig. Marotta è assente e come è emerso dal materiale probatorio raccolto durante l'attività inquirente.

STEFANO PARDINI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore UEFA B per la Società Palermo Football Club Spa, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 26 comma 1, 37 comma 1 e 39 comma 1 lettera Ha) del Regolamento del Settore Tecnico e del Comunicato Ufficiale n. 34 Stagione Sportiva 2021-2022 del Settore Tecnico, poiché nella stagione sportiva 2021-2022 - soggetto privo della idonea qualifica poiché abilitato come Allenatore UEFA B - ha svolto di fatto l'attività di allenatore dei portieri della squadra della Società Palermo Football Club Spa partecipante al Campionato di Lega Pro, al posto dell'allenatore abilitato Sig. Michele Marotta il quale ha svolto tale funzione solo formalmente come prestanome. Il tutto come risulta dalle distinte di gara, nelle quali il Sig. Pardini è sempre presente come collaboratore e dalle quali il Sig. Marotta è assente e come è emerso dal materiale probatorio raccolto durante l'attività inquirente.

RINALDO SAGRAMOLA, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e soggetto dotato di poteri di rappresentanza della Società Palermo Football Club S.p.a, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 26 comma 1 e 39 comma 1 lett. Ha) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 34 Stagione Sportiva 2021-2022 del Settore Tecnico per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Stefano Pardini - soggetto privo della idonea qualifica poiché abilitato come

Allenatore UEFA B – durante la stagione sportiva 2021-2022 di svolgere di fatto l'attività di allenatore dei portieri della squadra della Società Palermo Football Club Spa partecipante al Campionato di Lega Pro, al posto dell'allenatore abilitato Sig. Michele Marotta il quale ha svolto tale funzione solo formalmente come prestanome. Il tutto come risulta dalle distinte di gara, nelle quali il Sig. Pardini è sempre presente come collaboratore e dalle quali il Sig. Marotta è assente e come è emerso dal materiale probatorio raccolto durante l'attività inquirente.

PALERMO FOOTBALL CLUB s.p.a., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale erano tesserati i Sig.ri Michele Marotta, Stefano Pardini e Rinaldo Sagramola;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele MAROTTA, dal Sig. Stefano PARDINI, dal Sig. Rinaldo SAGRAMOLA e dal Sig. Dario Mirri, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PALERMO FOOTBALL CLUB s.p.a.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica ed € 6.000,00 di ammenda per il Sig. Michele MAROTTA, di mesi 1 (uno) di squalifica ed € 6.000,00 di ammenda per il Sig. Stefano PARDINI, di mesi 1 (uno) di inibizione ed € 6.000,00 di ammenda per il Sig. Rinaldo SAGRAMOLA e di € 2.000,00 di ammenda per la società PALERMO FOOTBALL CLUB s.p.a.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 598 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Italo GIACOMINI, Dario Angelo PIOVANI, Matteo Aldo SILVESTRI e della società A.S.D. VOLUNTAS MONTICHIARI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ITALO GIACOMINI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Voluntas Montichiari, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato la squadra della propria società di appartenenza militante nella categoria "Giovanissimi Regionali U14" al sig. Silvestri Matteo Aldo, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché per aver fatto figurare, solo formalmente e quale prestanome, il sig. Piovani Dario Angelo, tecnico con qualifica Uefa B, quale allenatore della predetta squadra;

DARIO ANGELO PIOVANI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Voluntas Montichiari, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver fatto da prestanome al sig. Silvestri Matteo Aldo ed avergli permesso di svolgere la funzione di Allenatore della squadra della società A.S.D. Voluntas Montichiari militante nella categoria "Giovanissimi Regionali U14", pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

MATTEO ALDO SILVESTRI, all'epoca dei fatti dirigente-allenatore tesserato per la società A.S.D. Voluntas Montichiari, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto la funzione di Allenatore della squadra della società A.S.D. Voluntas Montichiari militante nella categoria "Giovanissimi Regionali U14", pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. VOLUNTAS MONTICHIARI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Italo Giacomini, Dario Angelo Piovani e Matteo Aldo Silvestri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dario Angelo PIOVANI, dal Sig. Matteo Aldo SILVESTRI e dal Sig. Italo GIACOMINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VOLUNTAS MONTICHIARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Italo GIACOMINI, di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Dario Angelo PIOVANI, di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Matteo Aldo SILVESTRI e di € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. VOLUNTAS MONTICHIARI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina